

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA
DEL PERIODICO COMUNALE "L'INDICATORE MIRANDOLESE"

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Mirandola è proprietario ed editore del periodico "L'Indicatore Mirandolese", fondato nel 1877, che rappresenta un fondamentale strumento di comunicazione istituzionale per l'Ente, in quanto sullo stesso vengono riportate notizie di rilevante interesse per la comunità locale; nel tempo il giornale ha ampliato il proprio ambito territoriale di riferimento, divenendo, soprattutto negli ultimi anni, un importante strumento di comunicazione non soltanto per il Comune di Mirandola, ma anche per gli altri Comuni ricompresi nell'Area Nord della provincia di Modena.

Il giornale presenta le seguenti caratteristiche fondamentali:

PERIODICITA': quindicinale, per un totale di 24 numeri all'anno;

DISTRIBUZIONE: gratuita;

TIRATURA: 20.000 copie ogni numero;

DISTRIBUZIONE: 10.000 copie circa sono distribuite nel Comune di Mirandola tramite consegna diretta "porta a porta", 1.300 copie circa sono distribuite presso esercizi pubblici di Mirandola e 200 copie circa restano a disposizione dell'Amministrazione comunale; 8.500 copie circa sono destinate agli altri Comuni facenti parte dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, con distribuzione presso esercizi pubblici ubicati nei rispettivi territori; la distribuzione presso gli esercizi pubblici, sia a Mirandola che negli altri Comuni, deve avvenire in modo adeguato, così da garantire la copertura dell'intero territorio comunale, comprese le frazioni, evitando la concentrazione delle copie del giornale in pochi esercizi, ma, al contrario, garantendone la distribuzione capillare (di norma dovrà essere consegnato un numero variabile tra 10 e 50 copie per esercizio, tranne casi particolari, come, ad esempio, le edicole, per cui può essere previsto un numero superiore);

FORMATO: cm. 29 X 43 chiuso;

NUMERO DI PAGINE: 32; l'editore (Comune di Mirandola) si riserva la possibilità di aumentare il numero di pagine a 36, per un massimo di n. 4 numeri all'anno, senza oneri aggiuntivi a carico del Comune stesso;

PUBBLICITA': alle inserzioni pubblicitarie è destinato al massimo il 45% dello spazio disponibile su ogni numero; gli spazi concessi per le singole inserzioni devono corrispondere ad uno dei seguenti formati: manchette (in prima pagina), cm. 13 X 13, cm. 26 X 13, cm. 26 X 20, cm. 26 x 40, pagina intera; non sono ammessi frazionamenti degli spazi sopra indicati;

TIPO DI CARTA: la qualità della carta deve essere quella di "giornale migliorato", con grammatura pari a 55 grammi;

CONFEZIONAMENTO: è prevista la piegatura; di norma non è prevista la cellophanatura e l'etichettatura; l'editore (Comune di Mirandola) si riserva la possibilità di richiedere la cellophanatura, per un massimo di n. 4 numeri all'anno, senza oneri aggiuntivi a carico del Comune stesso; nel caso in cui la cellophanatura venga richiesta dal soggetto concessionario degli spazi pubblicitari per l'inserimento di materiale pubblicitario, i relativi oneri sono a carico del concessionario stesso;

ALLEGATI: l'Amministrazione comunale si riserva di inserire allegati;

LUOGO DI CONSEGNA: è onere dello stampatore la consegna delle copie del giornale presso un luogo da individuare nell'ambito del territorio del Comune di Mirandola ed è onere del distributore provvedere al loro ritiro, sempre nello stesso luogo; sono fatti salvi eventuali diversi accordi tra stampatore e distributore per la consegna ed il ritiro delle copie in luogo diverso, fermo restando il rispetto dei tempi indicati per la stampa e la distribuzione del giornale;

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL GIORNALE, DI STAMPA E DISTRIBUZIONE:

La distribuzione del giornale deve avere inizio l'ultimo giovedì ricompreso nella prima quindicina di ogni mese e l'ultimo giovedì di ogni mese; essa deve essere ultimata nei tre giorni seguenti, festivi compresi.

Entro il lunedì della settimana precedente a quella della distribuzione il soggetto concessionario degli spazi pubblicitari deve far pervenire al soggetto affidatario dei servizi redazionali, in idoneo formato digitale, tutte le inserzioni pubblicitarie che devono essere inserite sul numero del giornale, pronte per la pubblicazione.

Entro il venerdì della settimana precedente a quella della distribuzione il soggetto affidatario dei servizi redazionali deve far pervenire al soggetto affidatario del servizio di stampa e distribuzione, in idoneo formato digitale pronto per la stampa, il giornale da porre in distribuzione il giovedì seguente.

Entro il mercoledì della settimana della distribuzione il soggetto affidatario del servizio di stampa deve provvedere alla consegna delle copie del giornale nel luogo indicato, affinché il soggetto affidatario del servizio di distribuzione possa provvedere al ritiro in tempo utile per dare inizio alla distribuzione stessa.

Tali tempistiche possono essere modificate in accordo tra i vari soggetti coinvolti (concessionario degli spazi pubblicitari, affidatario dei servizi redazionali, affidatario dei servizi di stampa, affidatario dei servizi di distribuzione), fermo restando l'obbligo di distribuire ogni numero del periodico nei tempi previsti.

ART. 2 – DURATA

L'appalto per l'affidamento del servizio in parola avrà durata dal 1.07.2020 al 30.06.2022 (totale 24 mesi), con la possibilità di rinnovo, a richiesta dell'Amministrazione comunale, per un periodo di pari durata, quindi sino al 30.06.2024.

L'ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, dovrà essere comunicata dall'appaltatore, per iscritto, al direttore dell'esecuzione, il quale, previ i necessari accertamenti, rilascerà il certificato attestante l'ultimazione delle prestazioni, sottoscritto tra le parti.

Il rinnovo del contratto potrà avvenire purché nel periodo precedente l'appaltatore abbia eseguito il contratto in modo soddisfacente, permanga la necessità, la convenienza, la possibilità normativa e l'opportunità di continuare ad avvalersi di tale servizio e purché venga adottato uno specifico provvedimento di rinnovo, prima della scadenza, e si provveda alla stipulazione del contratto di rinnovo nella stessa forma del contratto originario.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore, qualora l'Amministrazione allo scadere del termine contrattuale non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il successivo periodo, è tenuto alla prosecuzione del rapporto alle condizioni contrattuali pattuite per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della nuova procedura di gara, nell'ambito di una proroga tecnica.

Il R.U.P. può autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs. n. 50/16, l'esecuzione anticipata del servizio, dopo l'aggiudicazione definitiva. A tal fine il R.U.P. adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell'esecuzione anticipata.

Il contratto sarà stipulato a misura ai sensi dell'art. 3 C.3 lettera e del D. Lgs. n°50/2016.

ART. 3 – PRESTAZIONI RICHIESTE ALL'APPALTATORE

Le prestazioni richieste all'appaltatore sono le seguenti:

- stampa del giornale a perfetta regola d'arte, con le caratteristiche e le tempistiche indicate all'art. 1; il prodotto fornito, vale a dire le copie stampate, dovrà essere di ottima qualità ed esente da ogni vizio; tutti i prodotti che, alla consegna, presentassero difetti nelle caratteristiche tecniche o di confezione, o che comunque non fossero conformi alle caratteristiche contrattualmente previste, saranno restituiti all'appaltatore, che dovrà procedere alla sostituzione degli stessi ed alla loro riconsegna in perfette condizioni, sostenendo tutte le spese inerenti e conseguenti; all'atto della consegna la merce dovrà essere sempre accompagnata da regolare documento di trasporto; l'accettazione della merce consegnata non solleva l'appaltatore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti non rilevabili all'atto della consegna e in ordine alla quantità dei prodotti consegnati; detti prodotti dovranno essere sostituiti integralmente e senza aggravii per l'Amministrazione comunale, nei tempi dalla stessa indicati; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate;

- la carta da utilizzare per la realizzazione del giornale deve rispettare i criteri di cui al D.M. 4 aprile 2013, recante "*Criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica - aggiornamento 2013*", pubblicato sulla G.U. 3 maggio 2013, n. 102, tenuto conto anche di quanto stabilito dal D.M. 24 maggio 2016, pubblicato sulla G.U. 7 giugno 2016, n. 131, avente ad oggetto "*Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture*". Nel caso di specie, la carta da utilizzare è mista (punto 5 dei "*Criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica - aggiornamento 2013*") e deve essere costituita da fibre di cellulosa *riciclata per almeno il 50%*: l'appaltatore è tenuto a comprovare la conformità del prodotto al requisito richiesto tramite la documentazione richiamata nel succitato D.M. 4 aprile 2013.

Dovrà inoltre essere garantito uno stretto collegamento con il soggetto affidatario dei servizi redazionali, con il soggetto affidatario del servizio di distribuzione e con il responsabile della comunicazione del Comune di Mirandola.

Rispetto alle attuali caratteristiche del giornale indicate all'art. 1 potranno essere apportate modifiche, o su richiesta dell'Amministrazione comunale, o dalla stessa autorizzate su richiesta dell'appaltatore, fermo restando che tali modifiche non dovranno essere tali da mutare l'assetto economico e strutturale dell'appalto.

ART. 4 – PERSONALE

L'appaltatore provvederà al servizio di cui al presente appalto con proprio personale dipendente e/o collaboratori esterni.

Il personale ed i collaboratori utilizzati dovranno essere idonei a svolgere i compiti loro assegnati e non dovranno versare in condizioni ostative all'assunzione nella pubblica amministrazione.

L'Ente è sollevato da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.

ART. 5 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, o se costituito sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare, nella esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08.

L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, o se costituito sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente appalto.

L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta avanzata dalla committenza, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice dei contratti pubblici nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti consente al R.U.P. di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti fino alla regolarizzazione delle posizioni, senza che l'appaltatore possa vantare alcun diritto risarcitorio per il ritardato pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, il committente, nei casi più gravi, si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso.

Il R.U.P. potrà svolgere i controlli e le verifiche che riterrà necessari per l'accertamento dei requisiti richiesti nel presente articolo e l'appaltatore è tenuto a consentire la visione dei libri paga o di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nell'esecuzione del servizio.

ART. 6 - OBBLIGHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI RISCHI SPECIFICI E DA INTERFERENZE

Con riferimento alla gestione dei rischi da interferenza ed alla redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, si attesta che non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero sono applicabili le esclusioni di cui al successivo comma 3-bis. Ne consegue che non è prevista la redazione del DUVRI ed i costi per la sicurezza imputabili alla gestione delle interferenze sono da considerarsi pari a zero.

ART. 7 - CONTROLLI

L'Amministrazione, tramite il Direttore dell'esecuzione, si riserva di effettuare in ogni momento controlli, nelle forme ritenute più opportune, riguardo al corretto svolgimento delle prestazioni di cui al presente appalto.

Il Direttore dell'esecuzione farà pervenire all'appaltatore, per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'appaltatore stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati. L'appaltatore sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi del Direttore dell'esecuzione. Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali di cui ai successivi articoli.

ART. 8 – TRASPARENZA

L'appaltatore espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

- che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'appalto;
- di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto.

Si obbliga altresì a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata contrattuale, la stessa si intenderà

risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa dell'appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 9 – RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'obbligo di cui al primo capoverso non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare o appalti.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 e ss. mm. ii., oltre che dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Committente ed appaltatore devono rendere disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Le parti si impegnano altresì a comunicare, all'atto di sottoscrizione del contratto d'appalto, gli estremi (nominativo, contatto e provvedimento di designazione) del Responsabile della Protezione dei dati personali.

ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA E SPESE CONTRATTUALI

L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a costituire, a garanzia del corretto e puntuale adempimento contrattuale, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, con facoltà di rivalsa del committente per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

Sono consentite le riduzioni della garanzia definitiva previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/16: per usufruire di tali riduzioni dovrà essere indicato il possesso dei prescritti requisiti, che dovranno essere documentati con dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000.

La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del R.U.P..

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del R.U.P., che provvederà ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

La garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia ad opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga a quanto previsto dall'art. 1945 del Codice Civile.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla stipulazione del contratto, da redigersi in forma pubblica amministrativa digitale, registrazione e diritti di segreteria sono a completo carico dell'appaltatore, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, che è a carico dell'Ente.

ART. 11 - COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA'

L'appaltatore risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione all'esecuzione dell'appalto e all'utilizzo a tale scopo di qualsiasi bene immobile e mobile senza eccezioni, mallevando l'Amministrazione Comunale ed i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità e da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti.

A tal riguardo, l'appaltatore è tenuto a stipulare una polizza di responsabilità civile con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro.

Copia della polizza debitamente quietanzata dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto.

L'appaltatore è tenuto inoltre, per l'intera durata dell'appalto e sue eventuali proroghe, a produrre documentazione quietanzata attestante il pagamento del premio di rinnovo alla scadenza di ogni periodo assicurativo contrattualmente prevista, al fine di comprovare l'efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità.

Costituirà onere a carico dell'appaltatore il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali, ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazione insufficiente, la cui stipula non esonera l'appaltatore dalle responsabilità che incombono a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvale, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

ART. 12 - REFERENTI

L'appaltatore dovrà comunicare il responsabile unico dell'appalto che risponde dei rapporti contrattuali fra lo stesso e il R.U.P. del Comune. Tale figura è pure incaricata della tenuta della documentazione che, in base a disposizioni di legge e di contratto, deve essere reperibile.

Il R.U.P. è individuato dal dirigente responsabile dell'Ufficio Comunicazione ed a tale figura competono tutti i compiti di verifica, controllo, coordinamento e istruttoria di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/16: egli rappresenta il referente del Comune nei confronti dell'appaltatore.

Tenuto conto che i due lotti costituenti la procedura di gara riguardano attività diverse, con specifiche peculiarità, Il R.U.P. funge anche da direttore dell'esecuzione, cura tutti i rapporti con l'appaltatore, compresa l'irrogazione delle penali. In tal senso si applica ad esso anche quanto contenuto nel D.M. 7 marzo 2018, n. 49, avente ad oggetto "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»".

L'appaltatore ed il Comune si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di tali figure.

ART. 13 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Così come previsto dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49, avente ad oggetto "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», l'avvio dell'esecuzione del contratto deve avvenire non oltre 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le istruzioni e le direttive fornite dal R.U.P. per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 14 - VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE

Ai sensi del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, avente ad oggetto "Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", art. 18, l'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità in corso di esecuzione. La verifica consiste:

- a) nell'accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti;
- b) nell'accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto;
- c) nel verificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.

ART. 15 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per l'eventuale sospensione delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le disposizioni dell'art. 23 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, avente ad oggetto "Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

ART. 16 - PREZZI, FATTURAZIONE, PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati bimestralmente, dopo l'uscita di n. 4 numeri del periodico.

I prezzi indicati in sede di gara resteranno invariati per l'intera durata del contratto.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 definisce gli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. Pertanto tutte le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico. Si precisa che il codice unico ufficio che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica emessa nei confronti del Comune di Mirandola è "Q0150M".

Si precisa inoltre che la fattura elettronica, secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 2, del D.L. n.66 del 24/04/2014, deve altresì riportare il Codice identificativo di gara (CIG).

Non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i suddetti codici (art. 25, comma 3, del D.L. n. 66/2014).

La fattura, intestata al Comune di Mirandola, ai sensi del D.Lgs. n. 267/00 dovrà altresì riportare il numero dell'impegno di spesa, nonché l'indicazione del responsabile della procedura e del centro di costo; i predetti dati saranno comunicati dal Servizio competente. Eventuali omissioni dei dati contabili sopra riportati esonerano l'Ente dal pagamento di eventuali penali per ritardi nei pagamenti.

In applicazione delle deroghe previste dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, il termine di pagamento sarà fissato, previa pattuizione, nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data dal ricevimento della fattura, trasmessa secondo le modalità indicate nel citato DM n. 55/2013, in ragione delle particolari circostanze create a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 e nelle more del periodo di vigenza dello stato d'emergenza, a mezzo mandato emesso dalla ragioneria.

L'appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione, prima della sottoscrizione del contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 13/8/2010, n. 136, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa e dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

I pagamenti saranno effettuati solamente dopo la sottoscrizione del contratto.

Nel caso in cui il R.U.P. accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere il pagamento all'appaltatore, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio fino all'esatto adempimento. E' facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Tali contestazioni sospenderanno i termini di pagamento.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad € 5.000,00 l'Ente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.1.2008.

Condizione necessaria per l'ottenimento dei pagamenti dei corrispettivi previsti nel presente appalto, ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 207/2010, è la verifica della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) o equipollente.

Troverà, altresì, applicazione l'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016; conseguentemente, considerato che il contratto prevede più pagamenti in corso di esecuzione del servizio, verrà trattenuto su ogni pagamento la ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi del comma 5, che verrà liquidata solamente dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità.

ART. 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Considerato che la legge n. 136/2010, avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m. ed i., all'art. 3 impone che gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti che ricevono pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva (vale a dire che lo stesso conto corrente può essere utilizzato per i movimenti contabili relativi a più appalti), alle commesse pubbliche e che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, l'appaltatore, oltre a dover comunicare per iscritto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 e dovrà dare immediata comunicazione all'Ente, nonché alla competente Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, della notizia di inadempimento della propria controparte, subappaltatore e/o subcontraente, rispetto agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelle destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

In caso di raggruppamento temporaneo, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli eventuali obblighi derivanti dalla legge n. 136/10. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.

Le medesime disposizioni si applicano anche ai consorzi ordinari di concorrenti.

In caso di variazione di conto corrente precedentemente comunicato, l'appaltatore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni dall'intervenuta variazione. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà tempestivamente essere notificata all'Amministrazione.

ART. 18 – SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti del 30%.

Il committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Ente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L'appaltatore deposita presso l'Ente il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato dalla eventuale necessaria documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

L'appaltatore allega al suddetto contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto l'appaltatore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei contratti pubblici in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del medesimo Codice.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Ente non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, il R.U.P. procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del succitato art. 105.

Nel caso in cui l'appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Ente, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'appaltatore deve inoltre comunicare le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Ente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Ente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore od ai suoi ausiliari.

L'appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Ente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del committente. In tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Ente, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Ente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del medesimo Codice.

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e gli ordinativi, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al comma precedente, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La cessione di ogni credito derivante dal presente contratto è ammessa in conformità a quanto stabilito dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. E' esclusa qualunque cessione di credito diversa da quella stabilita dall'articolo citato. L'eventuale cessione notificata in violazione delle norme sopra citate è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore nei confronti del cessionario.

Nei casi di cessione dei crediti dovrà essere applicata tutta la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti. A quest'ultimo fine, il cessionario deve e comunicare gli estremi identificativi del C/C dedicato, le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il CIG e ad effettuare i pagamenti all'appaltatore cedente su C/C dedicati mediante bonifico bancario o postale.

ART. 20 – PENALITÀ

L'appaltatore dovrà scrupolosamente osservare, nella erogazione dei servizi, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato.

Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, si procederà all'applicazione di penali in caso di ritardo nell'uscita del periodico rispetto alle tempistiche indicate all'art. 1, imputabile ad un inadempimento dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio di stampa: per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari ad euro 350,00.

In caso di ritardo prolungato, l'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di provvedere alle attività di cui al presente appalto con altri mezzi, con diritto di rivalsa per il danno subito. In ogni caso, al verificarsi della suddetta inadempienza l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, con diritto al risarcimento dei danni. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica in via amministrativa della contestazione. Il relativo provvedimento è assunto dal R.U.P..

Si procede al recupero delle penalità da parte del Comune direttamente sul deposito cauzionale prestato o mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto all'aggiudicatario per il mese nel quale è assunto il provvedimento.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dall'applicazione delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente capitolato per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario essendo, così, fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento, in via contrattuale od extracontrattuale, e/o risolvere il contratto.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune saranno notificate all'appaltatore con Posta Certificata.

ART. 21 - INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

Il committente, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, acquisisce d'ufficio il Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attraverso strumenti informatici per tutti i pagamenti relativi al presente servizio.

Qualora il D.U.R.C. segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto da parte dell'Ente direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, senza necessità di preventiva messa in mora dell'appaltatore. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

ART. 22 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, il R.U.P. invita per iscritto l'appaltatore a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il committente può pagare, anche in corso di esecuzione, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore stesso. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.

Nei casi di formale contestazione delle richieste, il R.U.P. provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 23 - PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite a seguito dell'approvazione del certificato di verifica di conformità, previa deduzione delle penali e con liquidazione della ritenuta dell'0,50%, come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, oltre che allo svicolo della cauzione definitiva.

ART. 24 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'appaltatore resta obbligato per sé, per gli eredi ed aventi causa per tutta la durata del contratto. Qualora si verificassero, da parte dello stesso, inadempimenti tali da rendere insoddisfacente il servizio ed in caso di recidiva nelle mancanze, l'Amministrazione comunale potrà, previa intimazione scritta, risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo nei confronti dell'appaltatore alla determinazione dei danni eventualmente sofferti ed agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti. In tal caso l'Ente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento, l'Amministrazione, al fine di garantire comunque la prosecuzione del servizio, è autorizzata a stipulare un nuovo contratto con altri soggetti in danno dell'appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviare all'appaltatore tramite PEC, in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice dei contratti pubblici, l'Ente interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte in sede di offerta dall'originario affidatario.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

ART. 25 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

L'Ente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici. In ogni caso, l'Ente potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 o risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

ART. 26 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore tramite PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del Codice Civile.

ART. 27 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi od aventi causa, ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice dei contratti pubblici, l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

ART. 28 - QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI

L'Ente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 4 in merito ai casi di modifica del corrispettivo.

L'appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'appaltatore se non sia stata approvata dall'Ente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali non autorizzate dal committente, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ART. 29 – VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE

La verifica di conformità finale è avviata entro dieci giorni, decorrenti dalla ultimazione delle prestazioni, come certificata dal direttore dell'esecuzione.

La verifica della conformità finale avviene a cura del direttore dell'esecuzione e consiste:

- nell'accertare la regolare esecuzione di tutto il servizio, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato;
- nel certificare che tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale ed in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore;
- nell'accertare che i dati risultanti dalla contabilità relativa all'intero servizio e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica di conformità finale è conclusa non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come sopra accertate, dal direttore dell'esecuzione.

Le eventuali spese per le operazioni di verifica sono a carico dell'appaltatore, che mette a disposizione i relativi mezzi.

Qualora il soggetto che procede alla verifica riscontri difetti e mancanze di lievi entità riguardo all'esecuzione, impartisce le prescrizioni che l'appaltatore dovrà adempiere, con assegnazione di un termine.

Il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità finale quando risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità finale deve essere formulato e deve contenere gli elementi prescritti dalla vigente normativa, ivi compreso l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'appaltatore.

E' fatta salva la responsabilità dell'appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti, o funzionalità non rilevabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità finale deve essere sottoscritto dall'appaltatore nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'appaltatore stesso, il quale all'atto della firma può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica.

ART. 30 - TERMINE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il R.U.P. può autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs 50/16, l'esecuzione anticipata del servizio, dopo l'aggiudicazione definitiva. A tal fine, il R.U.P. adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell'esecuzione anticipata.

ART. 31 - CLAUSOLA SOCIALE

Non trova applicazione nel presente contratto, l'art. 50 del Codice relativo alle clausole sociali, trattandosi di appalto non ad alta intensità di manodopera, così come indicato dall'art. stesso e dalle linee guida ANAC n. 13 "La disciplina delle clausole sociali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019.

ART. 32 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Modena.

ART. 33 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alle disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, ed in particolare al D.Lgs. n. 50/2016.